

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1018-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, RUSPANDINI, ANGELO ROSSI,
MATTIA, BENVENUTI GOSTOLI, DE CORATO, IAIA, LAMPIS, MILANI,
FABRIZIO ROSSI, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI**

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Presentata il 17 marzo 2023

(Relatore: **Fabrizio ROSSI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1018 recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la VIII Commissione,

rilevato che:

la norma recata dall'unico articolo della proposta di legge in esame è volta a individuare una specifica disciplina per le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, ai fini dell'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi;

il citato articolo 71, comma 1, dispone che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;

il testo risultante dalle modifiche operate a seguito dell'esame delle proposte emendative dispone che, fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, la disciplina di favore in questione si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale;

tale decreto è adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto;

ritenuto che,

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge incide su un profilo rientrante nella materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

secondo la giurisprudenza costituzionale, il governo del territorio « comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività » (sentenza n. 307 del 2003), oltre al « nucleo duro » della stessa disciplina del governo del territorio rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia;

l'ambito disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è compreso, per giurisprudenza costante, nella competenza concorrente in materia di « governo del territorio » (sentenze n. 196 del 2004, n. 362 e n. 303 del 2003; sentenza n. 233 del 2015);

secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi, tra gli altri, principi fondamentali della legislazione dello Stato le disposizioni che definiscono le categorie degli interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenza n. 309 del 2011);

la proposta di legge prevede, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

assume rilievo il quadro costituzionale delle garanzie della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

rileva inoltre il principio di laicità che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e che trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implicando la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;

la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove « rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto » (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);

la stessa Corte costituzionale ha sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica

che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono, **anche occasionalmente**, attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti periodi**: « **Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione**, le disposizioni **del primo periodo** si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto **nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche con riguardo alla concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto ».**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0086170